



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17 DEL 12/06/2026

#### PORTO DI ANCONA – LAVORI SULLA CONDUTTURA INTERRATA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI PRESSI DELLA VIA EINAUDI IN ZONA DEL MANDRACCHIO

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto 29/04/2026 n.82 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione pervenuta dalla "Edma Reti Gas s.r.l." in data 09/06/2026, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 10629 in pari data, con la quale si preannuncia la necessità, da parte della medesima società, dell'esecuzione di lavori indifferibili sulla tubazione interrata afferente alla pubblica rete di



distribuzione del gas metano nei pressi della via Einaudi nella zona del Mandracchio al porto di Ancona, ciò per esigenze legate alla sicura funzionalità della stessa rete impiantistica;

**POSTO**

che l'esecuzione dei suddetti lavori comporterà la temporanea occupazione, dalla data del 15/06/2026 sino alla data del 18/06/2026, di uno spazio demaniale marittimo normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria, lo stesso – corrispondente alla superficie di mq 150,00 – insistente ove evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento;

**RITENUTO**

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei lavori in questione e la locale circolazione viaria;

**VISTI**

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

**SENTITO**

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**RENDE NOTO CHE:**

- nel porto di Ancona, per conto della "Edma Reti Gas s.r.l.", verranno prossimamente svolti lavori sulla tubazione interrata afferente alla pubblica rete di distribuzione del gas metano nei pressi della via Einaudi in zona Mandracchio;
- tali lavori troveranno esecuzione **dalla data del 15/06/2026 sino alla data del 18/06/2026**;
- tali lavori comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria, lo stesso – corrispondente alla superficie di mq 150,00 – insistente ove evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**ART. 1**

Dalle **ore 07,00 del giorno 15/06/2026**, sino alle ore 18,00 del 18/06/2026, lo spazio demaniale marittimo direttamente interessato dai lavori di cui nelle premesse riportato è interdetto a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

**ART. 2**



In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, lo spazio demaniale marittimo direttamente occupato per i lavori in argomento resterà nella totale custodia del soggetto appaltatore degli stessi lavori.

A tal proposito, detto spazio demaniale, per tutta la durata della relativa occupazione legata ai lavori in argomento, dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale e le attività portuali limitrofe, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

### ART. 3

In relazione all'interdizione di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente Art. 2, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui la stessa interdizione verte:

- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi o interruzioni né significativi disagi verso la circolazione viaria pubblica e le attività portuali limitrofe, nonché – in generale – verso la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori in ciascuna di dette aree;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### ART. 4

E' fatto obbligo per la società committente dei lavori di cui al precedente articolo, ovvero per le imprese per suo conto operanti, prestare ogni cura ed ogni accorgimento affinché il ripristino dei luoghi interessati dagli stessi lavori avvenga nel totale rispetto della buona tecnica, restando in proposito inteso che:

- il riempimento degli scavi avverrà sempre con materiali di consistenza idonea e modalità esecutive adeguate in relazione alle sollecitazioni del traffico veicolare normalmente ricorrente nella zona, quest'ultimo caratterizzato dal transito frequente di veicoli gommati pesanti, così che in corrispondenza degli stessi scavi non abbiano nel futuro a verificarsi cedimenti, deformazioni o anomalie di sorta;
- gli scavi avranno sempre un profilo netto;
- la ricostruzione delle sovrastrutture di pavimentazione verrà eseguita con conglomerati bituminosi a caldo di tipologia e spessori adeguati, idoneamente cilindri meccanicamente, con giunti perimetrali sigillati mediante colo di bitume liquido;
- verranno messe in atto ogni perizia e ogni diligenza atte alla corretta esecuzione dei lavori.

#### ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

#### ART. 6

E' fatto obbligo per la "Edma Reti Gas s.r.l." di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo ai fini dei lavori di cui nelle premesse riportato, ivi inclusi il personale di direzione dei lavori, le imprese esecutrici, etc..

#### ART. 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)




Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

## PORTO DI ANCONA – LAVORI SULLA CONDUTTTURA INTERRATA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI PRESSI DELLA VIA EINAUDI IN ZONA DEL MANDRACCHIO

Planimetria di localizzazione dello spazio demaniale marittimo oggetto di interdizione



Molo S. Maria  
60121 Ancona, AN

Tel: +39 071 207891  
PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

C.F. e P. IVA: 00093910420  
CUU: UFR4QY

info@porto.ancona.it  
www.porto.ancona.it